

ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTÀ DEL CASTAGNO

Via Vittorio Emanuele, n. 9

55032 Castelnuovo di Garfagnana (Lu)

STATUTO

(Approvato dall'Assemblea dell'Associazione in data 16 Dicembre 2013)

ARTICOLO 1

Costituzione e denominazione

- 1.1 È costituita l'Associazione, senza scopo di lucro, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile, denominata "Città del Castagno".
- 1.2 Sono soci fondatori le seguenti Comunità Montane: Appennino Modena Est, della Garfagnana, del Mugello-Alto Mugello e Val di Sieve, Valle del Santerno.

ARTICOLO 2

Sede

- 2.1 L'Associazione ha sede in Castelnuovo di Garfagnana (LU) presso l'Unione Comuni Garfagnana in Via Vittorio Emanuele, 9.
- 2.2 L'Associazione potrà disporre di sedi e recapiti decentrati, a livello regionale o interregionale, in relazione allo sviluppo dell'attività, alle esigenze organizzative.

ARTICOLO 3

Durata

- 3.1 La durata dell'Associazione è di cinquant'anni (50 anni), a decorrere dalla data della sua costituzione, rinnovabili, e la stessa, può essere sciolta soltanto con delibera dell'Assemblea degli associati.

ARTICOLO 4

Marchio

- 4.1 L'Associazione adotta un marchio che potrà essere utilizzato dai soci. L'uso e la riproduzione del marchio saranno sottoposti a controllo di legittimità da parte dell'Associazione stessa. L'uso non autorizzato o improprio del marchio sarà perseguito dall'Associazione a termine di legge.

ARTICOLO 5

Scopi

- 5.1 L'Associazione ha i seguenti scopi:
 - a) Valorizzare, in collaborazione con Enti pubblici e privati e le Associazioni di categoria, i territori interessati, il castagno, i suoi frutti e quanto da essi derivato.
 - b) Promuovere il ruolo che spetta agli Enti locali, nella valorizzazione e salvaguardia del territorio e dell'ambiente delle zone castanicole particolarmente vocate, sollecitando e favorendo l'emanazione di normative nazionali e regionali in materia.

- c) Coordinare le singole manifestazioni promozionali e tecniche dedicate al castagno, consentendo la partecipazione, con spazi adeguati, agli Enti associati. Favorire la promozione e la conoscenza delle zone italiane produttrici di marroni e castagne mediante la divulgazione di carte turistiche, guide e sussidi didattici.
- d) Promuovere ed organizzare manifestazioni e convegni mirati alla possibilità di una maggiore espansione commerciale dei prodotti castanicoli, al superamento della stagionalità dei consumi, all'educazione al gusto ed alle tradizionali abitudini alimentari.
- e) Operare per l'individuazione, il riconoscimento e la promozione di marchi d'origine protetta del castagno per Regioni, Province o zone particolari, tenendone apposito registro.
- f) Favorire e coordinare l'attività di ricerca e sperimentazione, sulle problematiche della coltivazione e trasformazione del castagno, in collaborazione con Istituti Universitari ed altri centri di ricerca.
- g) Favorire le attività collegate alla utilizzazione del legno di castagno ed ai suoi usi competitivi ed innovativi.
- h) Promuovere e sostenere il castagno in ambito europeo attraverso la partecipazione a progetti ed iniziative internazionali.
- i) Salvaguardare i castagneti e la loro produttività attraverso il controllo delle fitopatologie fungine ed il contenimento di nuovi parassiti.
- j) Promuovere l'arte e la cultura del castagno nelle varie accezioni.
- k) Favorire la valorizzazione turistica e la promozione delle aree caratterizzate paesaggisticamente e produttivamente dalla presenza del castagno.

5.2 L'Associazione ha struttura democratica, non ha finalità di lucro e durante la sua esistenza non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

5.3 L'Associazione opera in base a programmi operativi approvati dagli organi dell'Associazione per le rispettive competenze, favorendo la concertazione tra gli Enti soci. In tale programma sono individuate e definite le iniziative da svolgersi e le modalità di partecipazione operativa e finanziaria degli associati.

5.4 In fase di scioglimento, per qualunque causa, l'eventuale patrimonio dell'Associazione sarà devoluto obbligatoriamente ad altra Associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ARTICOLO 6

Soci

6.1 Oltre ai soci fondatori, come individuati dall'art. 1, comma 2, possono far parte dell'Associazione Nazionale "Città del Castagno":

- a) I Comuni singoli, loro Consorzi ed Unioni, le Comunità Montane, le Province, Regioni, gli Enti gestori dei Parchi Nazionali, Regionali e Provinciali, le Associazioni di Castanicoltori che svolgano tradizionali manifestazioni promozionali denominate Fiere o Mostre del castagno o abbiano, comunque, patrimoni castanicoli da valorizzare.
- b) I G.A.L, i Consorzi e le Associazioni di tutela di marroni, castagne o farine riconosciuti od in fase di riconoscimento quali prodotti DOP – IGP –ecc.
- c) Le Associazioni anche a carattere culturale che abbiano come prevalente attività la promozione della filiera del castagno.
- d) Università o loro articolazioni, Istituti scolastici, musei ed eco-musei e soggetti gestori di aree protette, persone singole che intendono partecipare e sostenere gli scopi dell'Associazione.

6.2 E' espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

6.3 Le domande di adesione saranno valutate dal Consiglio Direttivo e sottoposte all'esame e all'approvazione dell'Assemblea che decide in merito all'ammissione di nuovi soci. La richiesta di adesione si intende per tutta la durata dell'Associazione, salvo recesso o decadenza di cui all'art. 7.

6.4 Tutte le categorie dei soci partecipano, con pari doveri e diritti, alla vita dell'Associazione ed alle sue attività e si impegnano a versare la quota annuale di adesione.

6.5 Ogni associato ha diritto ad un voto escluso quelli al precedente art. 6 - comma 1 – lettera d)

ARTICOLO 7

Recesso e decadenza

7.1 Il socio può recedere in qualsiasi momento dall'Associazione, salvo adempimento degli interi obblighi maturati, dandone formale comunicazione al Presidente.

7.2 La qualità di socio viene automaticamente meno in caso di mancato adempimento agli obblighi contributivi, previa diffida, da parte del Presidente, ad adempiere entro un termine. La decadenza è pronunciata dall'Assemblea, decorso il termine indicato nella diffida di cui sopra. In attesa della determinazioni dell'Assemblea, è sospeso automaticamente qualunque diritto connesso allo status di Socio (ivi compresa la partecipazione del proprio rappresentante agli Organi dell'Associazione), senza necessità di ulteriore comunicazione.

7.3 E' facoltà insindacabile dell'Assemblea deliberare la decadenza dei Soci per altri motivi. In questo caso, la deliberazione deve essere assunta con la maggioranza dei 3/4 dei voti validi.

7.4 In ogni caso di recesso o decadenza, nulla sarà dovuto al Socio recedente o decaduto.

ARTICOLO 8

Organi

8.1 Sono Organi dell'Associazione:

- a) L'Assemblea dei soci
- b) Il Consiglio Direttivo
- c) Il Presidente

ARTICOLO 9

Assemblea dei Soci – Composizione

9.1 L'Assemblea dei soci è composta dai rappresentanti dei soci indicati all'art. 6 dello Statuto.

ARTICOLO 10

Assemblea dei Soci – Convocazione

10.1 L'Assemblea dei soci è sovrana; essa viene convocata in seduta ordinaria e straordinaria. La convocazione è fatta dal Presidente, con preavviso di almeno 15 giorni, ogni qualvolta sia ritenuto utile, mediante lettera, telegramma, fax, e-mail, sms, o altro mezzo, anche su conforme deliberazione del Consiglio Direttivo, con avviso a tutti i soci e relativa pubblicazione sul sito web dell'Associazione Nazionale "Città del Castagno".

L'Assemblea ordinaria dei soci si riunisce almeno due volte l'anno. Le riunioni si potranno tenere nelle sedi degli Enti associati o in altre sedi istituzionali.

10.2 L'Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente, con preavviso di almeno 15 giorni, anche su deliberazione conforme del Consiglio Direttivo, ogni volta che questi ne riconosca la necessità oppure ogni volta che ne facciano richiesta, per iscritto, almeno un terzo dei soci.

10.3 Per prendere parte all'Assemblea occorre essere in regola con l'adempimento degli obblighi contributivi relativi all'anno solare precedente la convocazione.

10.4 I Soci inadempienti di cui al precedente comma non concorrono alla formazione del numero legale per la validità della seduta.

10.5 L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente vicario o dall'altro Vice Presidente o da altro membro scelto dall'Assemblea medesima.

Le modifiche del presente statuto possono essere adottate solo a maggioranza dei voti spettanti agli associati. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 dei voti spettanti agli associati.

ARTICOLO 11

Assemblea dei Soci – Funzioni

11.1 Le funzioni dell'Assemblea sono:

- a) Elezione e rinnovo, anche parziale, del Consiglio Direttivo;
- b) Elezione del Presidente e dei Vice Presidenti;
- c) Approvazione programma operativo annuale e pluriennale e loro periodica verifica;
- d) Approvazione ed eventuale revisione dello Statuto e del Regolamento per il funzionamento dell'Associazione;
- e) Ammissione nuovi soci su proposta del Consiglio Direttivo;
- f) Dichiarazione di decadenza dei soci;
- g) Deliberazione sulle proposte del Consiglio Direttivo e dei singoli soci;
- h) Istituzione di commissioni e relativi incarichi e compiti;
- i) Determinazione della quota annuale di adesione dei soci anche in relazione ai programmi dell'Associazione;
- j) Approvazione rendiconto finanziario annuale.

11.2 L'Assemblea può nominare un Presidente onorario tra personalità che hanno onorato il nome e l'attività dell'Associazione rendendolo partecipe ai momenti più significativi della vita associativa.

ARTICOLO 12

Assemblea dei Soci – Funzionamento

12.1 L'Assemblea è valida in prima convocazione se sono presenti i rappresentanti della maggioranza dei soci di cui alle lettere a) b) c) dell'art. 6 comma 1 in regola con gli obblighi contributivi di cui al comma 3 dell'art. 10. In seconda convocazione, che può avere luogo nella stessa giornata, purché inserita nell'avviso di convocazione, l'Assemblea è valida con la presenza di qualsiasi numero dei soci in possesso dei requisiti richiesti per la prima convocazione.

12.2 I soci possono delegare altri soci a rappresentarli in Assemblea, ogni socio può avere un massimo di due deleghe.

12.3 All'Assemblea partecipa il legale rappresentante dell'Ente associato o un suo delegato, permanente o per la seduta.

12.4 E' ammessa la partecipazione tramite Videoconferenza. Nell'avviso di convocazione dovranno essere indicate le modalità tecniche di collegamento del luogo ove si troveranno il Presidente e il Segretario.

12.5 Le deliberazioni sono valide quando ottengono i voti della maggioranza dei soci presenti; in caso di

parità prevale il voto del Presidente.

12.6 I membri dell'Assemblea dei soci restano in carica, anche in caso di decadenza dalle Amministrazioni di appartenenza, fino alla nomina dei sostituti.

12.7 Quando è regolarmente convocata e costituita, l'Assemblea rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti, fatto salvo il diritto di impugnazione previsto dalla legge.

12.8 Di ogni Assemblea si dovrà redigere apposito verbale, firmato dal Presidente della stessa e dal Segretario verbalizzante. Copia dello stesso deve essere messa a disposizione di tutti gli associati con le modalità ritenute più idonee a garantire la massima diffusione.

ARTICOLO 13

Commissioni

13.1 L'Assemblea, al fine di raggiungere i compiti statutari, può costituire Commissioni di scopo fissandone le competenze e la durata.

13.2 L'Assemblea fissa il numero dei componenti tra i soci come individuati all'art. 6.

13.3 La Commissione elegge al proprio interno un Presidente, un Vice Presidente ed un Segretario.

13.4 la Commissione relaziona periodicamente al Consiglio Direttivo e all'Assemblea.

ARTICOLO 14

Consiglio Direttivo – Nomina, Composizione

14.1 Il Consiglio Direttivo, nominato dall'Assemblea tra i propri componenti, legali rappresentanti o delegati permanenti dei soci di cui alle lettere a) b) c) - comma 1- dell'art. 6, è composto da un numero di 7 membri compresi il Presidente e due Vice Presidenti, e dura in carica 5 anni.

Il Consiglio Direttivo può essere rieletto.

I soci istituzionali (Regioni, Province, Comuni, Comunità Montane, Unioni di Comuni, Enti Parco Nazionali/Regionali/Provinciali) dovranno essere rappresentati, nell'ambito del Consiglio Direttivo, da almeno il 50% +1 rispetto al totale dei componenti.

In caso di rinnovo totale il Consiglio rimane comunque in carica, per gli affari correnti, fino ad avvenuta sostituzione.

14.2 I membri del Consiglio Direttivo che perdono il requisito di legale rappresentante o delegato permanente dell'Ente o Associazione di appartenenza, vengono sostituiti nel corso della prima riunione utile dell'Assemblea, e restano in carica fino alle nuove nomine.

ARTICOLO 15

Consiglio Direttivo – Funzioni

15.1 Le Funzioni del Consiglio Direttivo sono:

- a) Deliberazioni sulla gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, con riferimento al presente Statuto, alle deliberazioni e ai programmi approvati dall'Assemblea;
- b) Espressione di un parere argomentato circa l'ammissibilità di nuovi soci e sulla decadenza di soci inadempienti o che realizzino iniziative in contrasto con gli scopi associativi;
- c) Verifica semestrale circa lo svolgimento del programma approvato dall'Assemblea;
- d) Nomina del Direttore – Coordinatore Tecnico e ne fissa il compenso in ragione delle competenze

- professionali richieste;
- e) Nomina del Segretario utilizzando, prioritariamente, le competenze e le professionalità esistenti all'interno degli Enti associati.
 - f) Organizzazione di un apparato tecnico – amministrativo che supporti il funzionamento delle attività dell'Associazione;
 - g) Attribuzione di consulenze ed incarichi professionali mirati alla realizzazione di particolari programmi;
 - h) Gestione economico-finanziaria dell'Associazione e la predisposizione del rendiconto finanziario e del piano annuale.

ARTICOLO 16

Consiglio Direttivo – Funzionamento

16.1 Il Consiglio Direttivo si riunisce, con preavviso di dieci giorni, almeno due volte l'anno ed ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o su richiesta di 1/3 dei suoi membri. Della convocazione del Consiglio è data notizia sul sito web dell'Associazione Nazionale "Città del Castagno".

16.2 Il luogo della riunione può essere diverso dalla sede dell'Associazione.

16.3 E' ammessa la partecipazione tramite Videoconferenza. Nell'avviso di convocazione dovranno essere indicate le modalità tecniche di collegamento del luogo ove si troveranno il Presidente e il Segretario.

16.4 Il Consiglio Direttivo e le relative deliberazioni sono valide con la partecipazione della maggioranza dei suoi membri.

16.5 Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente.

16.6 Le deliberazioni del Consiglio, per essere valide, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal Segretario verbalizzante.

16.7 Alle sedute del Consiglio Direttivo possono intervenire, senza diritto di voto, i soci di cui all'art. 6.

16.8 Qualora la seduta del Consiglio Direttivo regolarmente convocata, risultasse infruttuosa per mancanza del numero dei partecipanti richiesti per la validità della seduta, eventuali decisioni urgenti su argomenti iscritti all'ordine del giorno saranno adottate, a maggioranza, dall'Ufficio di Presidenza costituito dal Presidente e dai Vice – Presidenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

ARTICOLO 17

Il Presidente

17.1 Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione. Il Presidente ha, a tutti gli effetti, la rappresentanza legale dell'associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di agire e resistere in giudizio, nominando avvocati e procuratori alle liti. Egli convoca e presiede l'Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo, ne esegue le deliberazioni e firma tutti gli atti dell'Associazione.

17.2 Il Presidente è eletto dall'Assemblea, contestualmente al Consiglio Direttivo o nella prima seduta utile qualora la carica risulti vacante e comunque si rinnova contestualmente allo stesso, tra i legali rappresentanti dei soci o loro delegati permanenti, previa presentazione di candidature da parte degli associati aventi diritto. Le candidature alla presidenza devono essere presentate almeno sette giorni prima della riunione dell'Assemblea convocata per la nomina del Consiglio Direttivo e del Presidente. Il Presidente, rimane comunque in carica fino alla nuova nomina.

ARTICOLO 18

I Vice Presidenti

18.1 I Vice Presidenti, di cui uno con funzioni vicarie, sono eletti dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti, coadiuvano il Presidente e lo sostituiscono in caso di assenza o impedimento e possono ricevere dal Presidente delega di firma e di rappresentanza anche con riferimento a specifiche aree di attività o geografiche.

In caso di dimissioni, di recesso, o di decadenza del Presidente, il Vice Presidente vicario, o, in caso di inerzia, l'altro Vice Presidente, a pena di decadenza dovrà provvedere all'immediata convocazione dell'Assemblea per procedere all'elezione del nuovo Presidente.

18.2 I Vice Presidenti rimangono in carica per la durata del mandato del Presidente.

ARTICOLO 19

Gratuità degli incarichi elettivi.

19.1 Tutti gli incarichi degli organi elettivi sono gratuiti.

19.2 Il Consiglio Direttivo dispone in merito al rimborso di spese di viaggio e soggiorno a favore dei propri componenti e della struttura di supporto, per particolari attività rientranti negli scopi dell'Associazione.

ARTICOLO 20

Direttore – Coordinatore Tecnico

20.1 Il Direttore – Coordinatore Tecnico:

- a) Cura la gestione tecnico-amministrativa-finanziaria dell'Associazione, garantendo il perseguimento degli obiettivi della medesima;
- b) Cura la corretta esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e le disposizioni del Presidente;
- c) Partecipa alle sedute dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, ai quali organi relaziona periodicamente circa l'attività gestionale dell'Associazione;
- d) Svolge congiuntamente al Segretario attività di supporto tecnico-amministrativo agli organi dell'Associazione.

ARTICOLO 21

Segretario

21.1 Il Segretario dell'Associazione:

- a) Partecipa alle sedute dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, curandone la verbalizzazione;
- b) Cura i rapporti con il Presidente, i Vice- Presidenti e i componenti degli organi;
- c) Predispone, su direttiva del Presidente, gli atti di convocazione degli organi;
- d) Svolge congiuntamente al Direttore - Coordinatore Tecnico, attività di supporto tecnico-amministrativo agli organi dell'Associazione.

ARTICOLO 22

Patrimonio e finanziamento dell'Associazione

22.1 Il patrimonio dell'associazione è composto da:

- a) Gli eventuali contributi previsti da leggi, disposizioni, progetti comunitari, nazionali, regionali, locali;
- b) I contributi pubblici e/o privati volontari o straordinari;
- c) I lasciti o le donazioni, nonché i proventi derivanti dalle attività organizzate dall'Associazione;
- d) Proventi da attività operative, di consulenza, progettazione e gestione di attività per conto di Enti e privati.

22.2 I soci di cui all'art. 6 partecipano al finanziamento delle spese di funzionamento e delle attività sviluppate dall'Associazione con quote annuali il cui importo è determinato dall'Assemblea in relazione alle diverse categorie di soci ivi previste.

22.3 Le quote rimangono fissate per gli esercizi futuri salvo diversa determinazione dell'Assemblea. Le quote si intendono versate nei termini utili per la partecipazione alla vita associativa entro il 31 dicembre di ciascun anno.

ARTICOLO 23

Esercizio finanziario

23.1 L'esercizio finanziario va dall'1 gennaio al 31 dicembre dello stesso anno.

ARTICOLO 24

Libri sociali

24.1 Costituiscono libri sociali obbligatori dell'Associazione:

- a) Il libro dei soci;
- b) Il libro dei verbali dell'Assemblea;
- c) Il libro dei verbali del Consiglio Direttivo;

24.2 I libri sociali, redatti anche in formato digitale, devono essere conservati nella sede sociale.

ARTICOLO 25

Norme Transitorie e finali

25.1 La composizione del Consiglio Direttivo previsto dall'art. 14 – comma 1 – si applica dal rinnovo a seguito delle elezioni amministrative del 2014.

25.2 Per quanto non previsto dal presente statuto si rinvia ai Regolamenti associativi ovvero alle norme del Codice civile, se applicabili.